

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3420)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 gennaio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
16 gennaio 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Viareggio». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Venezia»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Viareggio», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1988, N. 515

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È autorizzata per l'anno 1989 l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono per metà devoluti ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà versati in conto entrata del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. I biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati».

Decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989
la «Lotteria di Viareggio»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della «Lotteria di Viareggio»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio» collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria sono devoluti per metà al comune di Viareggio per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono per metà devoluti ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 1-bis..

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)